REGIONE PIEMONTE BU50 12/12/2024

Codice A1103A

D.D. 8 dicembre 2024, n. 1541

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. N. 870-COV/2020). Accertamento della somma di euro 400,00 sul capitolo 32068 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.



ATTO DD 1541/A1103A/2024

DEL 08/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. N. 870-COV/2020). Accertamento della somma di euro 400,00 sul capitolo 32068 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.

Visti gli atti trasmessi con prot. 1207980-2020 del 14.12.20, dal GUARDIA DI FINANZA COMPAGNIA di CASELLE a carico della signora *omissisomissis* in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 162 del 26.04.20 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di CASELLE*omissis*nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 27 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020, relativo al divieto di DI USCITA CON ANIMALE DA COMPAGNIA OLTRE LE IMMEDIATE VICINANZE DELLA PROPRIA ABITAZIONE;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

Considerate le dichiarazioni rese all'atto dell'accertamento e verbalizzate dal trassgressore ("portavo a passeggiare i cani");

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo, con istanza di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 (regolarmente svoltasi in data 27.11.24), limitandosi a rendere mere dichiarazioni libere non aventi di per sé natura esimente rispetto all'illecito contestato in quanto prive di riscontro probatorio o non

corrispondenti ad alcuna ipotesi di esenzione dell'obbligo legalmente vincolante (ma saranno considerate ai fini della dosimetria);

ritenuto che anche assumendo la prospettiva di parte ricorrente in cui si stigmatizza l'errorena individuazione del luogo dei fatti, l'indicazione nel verbale di accertamento del luogo di constatazione dell'illecito descritto come "strada" invece che di "via" Madonnina n. 34, anche alla luce della ricostruzione dei fati avvenuta attraverso il contraddittorio con il trasgressore, costituisca un mero errore materiale;

verificato informaticamente che la distanza fra il luogo dei fatti ed il domicilio/residenza del trasgressore, misurata non in linea d'aria, ma utilizzando la viabilità stradale disponibile sul posto, non configura una "immediata vicinanza" i n quanto pari a circa 900 mt, anche assumendo la tesi proposta dal trasgressore (distanza di 200 mt circa in linea d'aria e 400 mt seguendo la viabilità, fra il luogo di residenza e quello dei fatti al numero civico 34 allegato dalla parte), sia le affermazioni dell'accertatore (circa un kilometro);

visto in particolare il punto 27 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020, come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

constatata l'assenza di elezione a domicilio digitale generale mentre sussiste elezione speciale presso la pec dell'avvocato di parte;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, sono state valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi che giustificano nel caso di specie l'applicazione di una reazione sanzionatoria attestata sul **minimo edittale**:

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive":
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 2024 della Regione Piemonte";
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024);
- Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)".;
- Vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge regionale n. 20/2024 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- vista la D.G.R. 2 Agosto 2024, n. 46-117. Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026;
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35.
 Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti
 impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi
 regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei
 confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

INGIUNGE

alla sunnominata signora *omissis*di pagare la somma complessiva di **Euro 400,00** secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA). In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N.

639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 14 della Legge regionale n. 17 del 08 agosto 2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 400,00 sul capitolo 32068 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 (cod. ben. n. *omissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, ma sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

Allegato



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ATTO DD 1541/A1103A/2024 DEL 08/12/2024

Accertamento N.: 2024/4180

Descrizione: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONI AM, TIVE

Importo (€): 400,00

Cap.: 32068 / 2024 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO

DELLE FAMIGLIE Soggetto: Cod. 390908

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico

delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle

irregolarità e degli illeciti